SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI VEICOLI BLINDATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL CODICE

<*eventuale* LOTTO ___ – CIG_____>

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito anche "**Consip**")

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, C.F. _____, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, come da poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito anche "***Fornitore***");

oppure nel caso in cui sia aggiudicatario un RTI (valorizzare in stipula):

___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, C.F. __, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del __ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ___ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, C.F. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, C.F. ___ P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in __ dott. __ repertorio n. __;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "***Fornitore***" o "***Impresa***")

PREMESSO CHE

a) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, che la stessa realizza per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Bando di gara pubblicato sulla Piattaforma ANAC il ____ e sulla GUUE n. __ del __, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento e la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, della disciplina vigente sulle centrali di Committenza e soggetti aggregatori e dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore;
b) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura **<*eventuale*:** per il/i Lotto/i di cui sopra**>**;
c) la stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusi i suoi Allegati, non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite e non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di eseguire i Contratti attuativi affidati dalle Amministrazione pubbliche che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia;

d) i singoli Contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

e) resta ferma la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto e di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) [***se la stipula è disposta nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o della Piattaforma (art. 99, co. 3 bis del Codice**):* ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento di _____ <***specificare lo strumento di cui si è registrato il malfunzionamento>]*;

h) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

i) le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono svolte, rispettivamente, da Consip e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza; Consip e le Amministrazioni provvedono a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'ANAC;

j) l'esecuzione delle disposizioni contrattuali previste nel presente atto avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e correttezza contenuti nel Patto di integrità, nel Codice etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegati all'Accordo Quadro, che il Fornitore dichiara di conoscere e di rispettare;

k) Consip, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Accordo Quadro, ivi incluse quelle relative ai controlli e alle verifiche di sua competenza, si riserva di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale, indicati sul sito della Consip nella sezione "Società trasparente", sotto sezione "**Bandi di gara e Contratti** - **Programmazione e Progettazione**" "Progettazione". L'utilizzo di tali sistemi di IA avviene nel rispetto: i) dei principi di cui agli artt. 19 e 30 del d.lgs. n. 36/2023, al Regolamento UE 2024/1689, alla legge n. 132/2025 (in particolare al suo articolo 14); ii) delle norme in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); iii) degli obblighi di riservatezza, sicurezza informatica e dei dati trattati, tracciabilità delle operazioni;

l) ***[se al momento della stipula è pendente un giudizio inserire riferimenti e stato del contenzioso:*** risulta allo stato pendente, innanzi al ___, giudizio R.G. ___, instaurato da ___ contro ___ per _____***]***.

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
   a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati nonché dei documenti ivi richiamati, ovvero l'accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni ed il Fornitore, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti attuativi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro.

b) **Amministrazione o Amministrazione Contraente:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare Contratti attuativi, basati sul presente Accordo Quadro*;*
c) **Codice**: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. comprensivo dei relativi Allegati;
d) **Condotta reiterata in violazione di obblighi contrattuali**: quando, durante la vigenza dell'Accordo Quadro e sino alla conclusione dell'ultimo contratto attuativo, per due volte e senza giustificato motivo, il Fornitore non adempia a quanto prescritto da uno specifico articolo dell'Accordo Quadro o da una specifica previsione dei relativi Allegati;
e) **Contratto attuativo**: il contratto stipulato dall'Amministrazione con il Fornitore sulla base della disciplina contenuta nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati;
f) **Data di Attivazione**: la data a decorrere dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata;
g) **Fornitore**: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) ***<eventuale:*** del/dei Lotto/i sopra indicato/i**>** della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi ad adempiere a quanto in esso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti attuativi;
h) **Giorno lavorativo**: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
i) **Massimale dell'Accordo Quadro o Massimale:** il quantitativo massimo stimato di beni, entro il quale possono essere affidati i Contratti attuativi per tutta la durata dell'Accordo Quadro;
j) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
k) **Ordine:** il documento informatico inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati;
l) **Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione (anche Sistema):** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
m) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla L n. 89/14, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice;
n) **Unità/Punto/i Ordinante/i**: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordini e che verranno negli stessi indicate.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici***,<eventuale*** i chiarimenti resi in fase di gara**>**, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, l'Allegato Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sono anch'essi fonte di obbligazioni per effetto della sottoscrizione dello stesso. Tali documenti sono disponibili al seguente link **https://www.consip.it/** ad eccezione delle Regole di E-procurement consultabili sul sito **https://www.acquistinretepa.it/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.**
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro l'Allegato "**A**" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "**B**" (Offerta Economica del Fornitore), Allegato "**C**" (Patto di integrità), **<***eventuale:* Allegato "**D**" (contratto di avvalimento)**>**;
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a) dalle disposizioni del Codice e dei relativi Allegati;
b) dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
c) dalle norme in materia di Contabilità pubblica e, in particolare, dalla normativa speciale in materia di controlli sui contratti pubblici laddove prevista dagli ordinamenti delle Amministrazioni;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. I Contratti attuativi sono regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma;
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevale quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nell'Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Trovano applicazione le regole sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e seguenti del Codice e i provvedimenti di attuazione delle Autorità competenti, in particolare dell'AGID e dell'ANAC.
7. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, nel rispetto di quanto nelle stesse previsto.

ARTICOLO 3

TRASPARENZA E PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;

   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

   d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni e dei principi di cui al Patto di integrità allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, condividendone pienamente lo spirito; inoltre, come prescritto dall'art. 1, comma 3, dello stesso, il Fornitore si impegna a far rispettare anche al proprio personale, ai propri collaboratori e ai subappaltatori, subcontraenti e imprese ausiliarie, il suddetto Patto di Integrità, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ARTICOLO 4

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231/01), del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC), predisposti da Consip e pubblicati sul sito istituzionale della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello 231/01, del PTPTC e del Codice etico adottati da Consip per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo, nonché del Patto d'Integrità allegato al presente Accordo Quadro.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 5
UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Consip, nell'ambito delle attività connesse alla gestione, esecuzione, monitoraggio, verifica, controllo, rendicontazione e amministrazione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, può avvalersi oltre che di strumenti digitali e sistemi automatizzati anche dei sistemi di intelligenza artificiale, ivi inclusi specifici Agenti.
2. I sistemi di cui al precedente comma possono essere utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'acquisizione, consultazione, organizzazione, elaborazione e analisi di dati, documenti e informazioni, per l'individuazione di anomalie, criticità, incoerenze, possibili inadempimenti o utilizzi non conformi dell'Accordo Quadro, nonché per la predisposizione di reportistica, statistiche, indicatori e altri strumenti di supporto alle attività di competenza di Consip.
3. L'utilizzo dei predetti sistemi avviene nel rispetto della normativa vigente ed in particolare degli articoli 19 e seguenti e 30 del d.lgs. n. 36/2023, del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025, della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e cybersicurezza, nonché nel rispetto degli obblighi di riservatezza, tracciabilità e conservazione delle evidenze delle attività svolte.
4. Gli esiti delle elaborazioni effettuate mediante i sistemi di cui al presente articolo costituiscono strumenti di supporto alle attività istruttorie, di monitoraggio, verifica e controllo e non sostituiscono le valutazioni, le verifiche, le decisioni e le determinazioni che, ai sensi della normativa vigente, restano di competenza dei soggetti responsabili.
5. Resta ferma la facoltà anche delle Amministrazioni Contraenti di utilizzare, nell'ambito delle attività di propria competenza, strumenti digitali, sistemi automatizzati e sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa vigente e sotto la propria esclusiva responsabilità. In particolare, tali sistemi possono essere impiegati a supporto delle attività di programmazione, gestione, esecuzione, monitoraggio, verifica, controllo, rendicontazione e amministrazione dei Contratti attuativi, fermo restando che le valutazioni e le determinazioni aventi rilevanza giuridica restano riservate ai soggetti competenti.

ARTICOLO 6
OGGETTO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento dei Contratti attuativi e per la relativa esecuzione degli stessi ed ha ad oggetto la fornitura in acquisto di veicoli blindati nonché i servizi connessi, così come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei requisiti tecnici minimi, dei termini e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e delle caratteristiche tecniche migliorative, proposte in offerta tecnica.

ARTICOLO 7
MASSIMALE

1. Il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro è pari a ____.
2. Il massimale dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno a tale strumento nell'arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore.
3. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a prestare le forniture oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, nella misura richiesta dalle stesse e, per loro, dai Punti Ordinanti mediante gli Ordini, sino alla concorrenza del Massimale di cui sopra.

ARTICOLO 8
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di attivazione, che sarà successivamente comunicata al Fornitore o la minore durata determinata dall'esaurimento del Massimale.
2. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni possono emettere un Ordine. In ogni caso, non sarà più possibile aderire all'Accordo Quadro, qualora sia esaurito il massimale, anche eventualmente incrementato, prima della scadenza.
3. Dopo la scadenza dell'Accordo Quadro le Amministrazioni non vi potranno più aderire. Restano ferme la validità e l'efficacia dell'Accordo Quadro anche per la disciplina dei Contratti attuativi, per tutta la loro durata: Consip, pertanto, continua ad essere titolare dei poteri e delle facoltà previste nel presente Accordo Quadro ed il Fornitore è tenuto a rispettare anche gli obblighi previsti nei confronti di Consip sino all'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo.
4. Resta, inoltre, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto dell'Accordo Quadro.
5. Consip si riserva di prorogare la durata dell'Accordo Quadro fino ad un massimo di 6 mesi previa comunicazione, da inviare al Fornitore via PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, a condizione che non sia esaurito il massimale, anche eventualmente incrementato, e nei limiti di esso.
6. I Contratti attuativi hanno una durata di 6 anni («Pacchetto Manutenzione» incluso nella fornitura) decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione della fornitura come meglio indicato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, e salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica.
7. L'Amministrazione può, in corso di esecuzione, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice, prorogare il Contratto attuativo, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso e nell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 9
MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Consip si riserva di introdurre modifiche al presente Accordo Quadro ai sensi, e comunque nei limiti, di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, un Ordine raggiunga il massimale dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda fino a una

soglia massima del 20%, Consip considera quest'ultimo come giunto a scadenza e, di conseguenza, le Amministrazioni non possono emettere ulteriori Ordini.

ARTICOLO 10
UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
2. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente Articolo "Definizioni".
3. Le Amministrazioni, preventivamente abilitate al Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini sottoscritti digitalmente dal Punto Ordinante e trasmessi al Fornitore attraverso il Sistema.
4. Non è consentito l'invio di Ordini, né il Fornitore deve dare in alcun modo seguito ad Ordini inviati, con modalità diverse da quella prevista al precedente comma.
5. L'Amministrazione, entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine, può esercitare la facoltà di revocare l'Ordine, senza diritto ad alcun risarcimento o rimborso per il Fornitore, avvalendosi esclusivamente del Sistema.

ARTICOLO 11
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'EMISSIONE DELL'ORDINE

1. L'Amministrazione e il Fornitore devono procedere con i necessari adempimenti preliminari all'emissione dell'Ordine secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico al par. 3.
2. L'Amministrazione, prima dell'emissione dell'Ordine, procede ad una ponderata verifica dell'oggetto di quest'ultimo, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo.

ARTICOLO 12
ORDINE

1. Nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e di quanto eventualmente indicato al Capitolato tecnico, l'Ordine deve contenere:
   - l'oggetto, il quantitativo, l'importo contrattuale;
   - la durata del Contratto attuativo;
   - il luogo di esecuzione della prestazione;
   - l'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" dall'Accordo Quadro, richiesto dall'Amministrazione stessa, nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
   - per le Amministrazioni Contraenti obbligate, l'indicazione dell'avvenuta registrazione alla "Piattaforma dei crediti commerciali di cui ai DDMM 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i.";
   - il nominativo del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice;
   - il nominativo del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'artt. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14;

   e avere in allegato:
   - *eventuale* "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" integrato con i rischi specifici del luogo di esecuzione dell'appalto;

ARTICOLO 13
ACCETTAZIONE ORDINE

1. Il Fornitore è tenuto, salvo quanto previsto al successivo articolo, a dare seguito agli Ordini emessi a valere

sul presente Accordo Quadro, secondo l'ordine cronologico di ricezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento.

2. L'inosservanza, anche parziale, della prescrizione di cui al comma precedente potrà essere valutata quale inadempimento contrattuale e Consip potrà assumere le determinazioni più opportune e potrà risolvere l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 14
ORDINE NON COMPLETO E CASI DI RIFIUTO

1. L'Ordine non completo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione. In tal caso il Fornitore entro e non oltre **quattro giorni lavorativi** dal ricevimento dell'Ordine deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione che potrà emettere un nuovo Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.
2. Il Fornitore non può accettare e deve, quindi, rifiutare, l'Ordine ove:
   a) lo stesso provenga da un soggetto non legittimato a utilizzare il presente Accordo Quadro, in base alla normativa vigente;
   b) lo stesso riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti a quelli oggetto dell'Accordo Quadro stipulato tra Consip e Fornitore;

   In tali casi, il Fornitore deve tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine, informare l'Amministrazione spiegando le ragioni del rifiuto.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip stessa, entro e non oltre il medesimo termine di quattro giorni lavorativi, di cui al comma 1, il verificarsi della circostanza ostativa, circostanziandone i motivi, pena l'applicazione della penale di cui oltre.

ARTICOLO 15
CONCLUSIONE CONTRATTI

1. I singoli Contratti attuativi si perfezionano **il quarto giorno lavorativo** successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati dalle medesime Amministrazioni.
2. Spirato il predetto termine, l'Ordine è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine ivi indicato.
3. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59, comma 5-bis, del Codice, ove in sede di emissione degli Ordini non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale, né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.

ARTICOLO 16
ANTICIPAZIONE

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.125, comma 1, del Codice e, pertanto, non è prevista l'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 17
COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni provvedono in sede di emissione dell'Ordine ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore deve sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 18

MODIFICHE DEI CONTRATTI ATTUATIVI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti attuativi da parte delle Amministrazioni sono ammesse, ricorrendone i presupposti, nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti nei commi 14 e 15 del suddetto articolo.
2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, le Amministrazioni contraenti possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore la diminuzione o l'aumento alle condizioni contrattualmente previste. In tali casi il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19

OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è tenuto:
   a) ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, delle condizioni contrattuali e delle prescrizioni tecniche come definite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico e nel Contratto attuativo;
   b) a garantire che le prestazioni contrattuali siano conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste, incluse eventuali migliorie proposte nell'offerta tecnica;
   c) ad impiegare, a proprie cura e spese, tutti i mezzi, le strutture ed il personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e delle attività necessarie a tale scopo, comprese le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, assumendo tutti i relativi oneri e rischi;
   d) ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, garantendo da parte del detto personale il rispetto delle prescrizioni di accesso agli uffici delle Amministrazioni e verificando preventivamente tali prescrizioni;
   e) a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme europee e nazionali ambientali, sociali e lavorative e di sicurezza, nonché le prescrizioni tecniche anche se emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, sostenendone i relativi maggiori oneri e senza diritto a compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi ulteriori a tale titolo nei confronti della Consip e/o delle Amministrazioni;
   f) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   g) ad eseguire le attività necessarie per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture presso gli uffici delle Amministrazioni senza interferire sulle attività lavorative, concordando con le stesse modalità e tempistiche, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
   h) posto che, durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardandone le esigenze, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a rinunciare espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali fosse ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati;
   i) ad adottare le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa vigente;
   j) ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni;

k) [***ove dichiarato in gara l'uso di AI**: ad utilizzare per l'erogazione delle prestazioni sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto del Regolamento 2024/1689 UE, della Legge 132/2025, della normativa sulla privacy; in caso di violazione delle suddette previsioni Consip e le Amministrazioni ha/hanno facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese;]

l) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, per:
   1) consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti attuativi;
   2) garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   3) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva competenza.

m) [***Ove il Fornitore abbia offerto in gara la UNI PDR o altre certificazioni***, a mantenere valida/e ed efficace/i la/e seguente/i certificazione/i _____ per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi ed a comunicare a Consip l'eventuale scadenza della/e stessa/e entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza stessa e la pendenza del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione di penali di cui all'articolo "Penali"; ove il rinnovo non sia concesso Consip può risolvere l'Accordo Quadro e le Amministrazioni possono risolvere i contratti attuativi;]

n) [Nel caso di avvalimento tecnico-operativo o finalizzato alla dimostrazione di requisiti migliorativi: a garantire, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, l'effettiva disponibilità e il concreto impiego delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, secondo quanto previsto nel contratto di avvalimento;]

2. Il Fornitore prende atto e accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro non sono affidati in via esclusiva e riconosce che le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi.

ARTICOLO 20
IMPEGNI CONTRATTUALI E RINUNCE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna espressamente:
   a) a non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
   b) a manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
   c) a prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati dalle Amministrazioni.
2. ***[se al momento della stipula è pendente un giudizio:*** Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, co. 2, lett. c) del Codice e: (i) la stipula (o attivazione) dell'Accordo Quadro avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale - anche futuro - provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo anche ad ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, (ii) dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere il risarcimento del danno per equivalente nei confronti di Consip e delle Amministrazioni eventualmente aderenti all'Accordo Quadro stesso. Resta salvo e impregiudicato il diritto del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi ritenuti lesivi della propria situazione soggettiva.***]***

ARTICOLO 21
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore deve comunicare:
   a) a Consip e alle Amministrazioni, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
   b) a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
   c) a Consip e alle Amministrazioni ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica;
   d) ***[in caso di RTI:*** a Consip eventuali modificazioni in corso d'esecuzione delle parti del servizio e/o delle quote di esecuzione delle prestazioni indicate nell'atto costitutivo del Raggruppamento, con eventuale documentazione a supporto, per la relativa autorizzazione; la modifica deve essere formalizzata in apposito atto. La mancata comunicazione o la mancata produzione dell'atto di modifica possono essere valutati da Consip quale grave inadempimento***]***.
   e) [***ove non dichiarato in gara l'uso di IA****:* a Consip e alle Amministrazioni la decisione, di utilizzare, diversamente da quanto dichiarato in gara, sistemi di intelligenza artificiale. Resta fermo che il Fornitore è obbligato ad utilizzare l'AI nel rispetto del Regolamento 2024/1689UE, della Legge n. 132/2025 e della normativa sulla privacy, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto attuativo. Il fornitore è tenuto in ogni caso a controllare e verificare i risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale prima del loro utilizzo o della loro trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni, assumendone ogni responsabilità e rispondendo dell'accuratezza, correttezza, completezza e conformità delle prestazioni rese];
   f) all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti attuativi vigenti e/o efficaci;
2. Il Fornitore inoltre ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione richiesta e presentata a Consip per la stipula dello stesso e di comunicare ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti nella documentazione di gara e le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche e/o integrazioni;

ART. 22
OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA E DISCIPLINA NIS 2

1. Il Fornitore è obbligato a garantire, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, il rispetto della normativa vigente in materia di cybersicurezza e, in particolare, ove applicabile in ragione della natura delle prestazioni, dei soggetti coinvolti e dell'ambito di applicazione della relativa disciplina, della Direttiva (UE) 2022/2555 ("**Direttiva NIS 2**"), dei relativi atti di recepimento nazionale, ivi incluso il Decreto Legislativo n. 138/2024 ("**Decreto NIS"**), di tutte le disposizioni attuative emanate dalle Autorità competenti e, in particolare, di quelle adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("**ACN**"), ivi incluse linee guida, altri atti e disposizioni tempo per tempo riferibili agli obblighi normativi applicabili. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti che nella suddetta materia dovessero essere adottati in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.
2. In sede di Richiesta preliminare di Fornitura (Pre-ordine) e alla successiva emissione dell'Ordine l'Amministrazione qualificata come soggetto essenziale o importante ai sensi del Decreto NIS

("**Amministrazione NIS**"), in considerazione della tipologia di soggetto NIS alla quale appartiene e in ragione dei rischi alla sicurezza dei propri sistemi informativi e di rete associati alla fornitura/servizi da acquisire, indica le misure di sicurezza entro i limiti e gli obblighi previsti dalla normativa richiamata al comma 1.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità con riguardo all'oggetto contrattuale, secondo le modalità e i termini di cui al Decreto NIS e delle relative disposizioni attuative, per l'esecuzione dei Contratti attuativi affidati da un'**Amministrazione NIS**, il Fornitore è obbligato a:
   a) adottare, implementare, rivedere e mantenere aggiornate misure tecniche, operative e organizzative indicate dall'amministrazione contraente, in coerenza con quanto previsto dal decreto NIS, anche per prevenire o ridurre al minimo l'impatto di incidenti per i destinatari dei servizi dell'Amministrazione NIS e per altri servizi;
   b) adottare adeguate misure di sicurezza nella catena di approvvigionamento relativa all'oggetto del contratto attuativo– la catena di approvvigionamento include subappaltatori, subfornitori, subcontraenti, titolari di contratti continuativi di cooperazione e di contratti di lavoro autonomo, dei quali il Fornitore resta in ogni caso pienamente responsabile – assicurandone l'affidabilità, nonché prevedendo nei relativi contratti clausole in materia di cybersicurezza coerenti con gli obblighi di cui al Decreto NIS e alle relative disposizioni attuative, altresì verificandone periodicamente l'adeguatezza;
   c) mantenere un inventario aggiornato dei propri fornitori e delle proprie forniture con riferimento all'oggetto del contratto attuativo, che comprenda almeno gli estremi di contatto del referente della fornitura e la tipologia di fornitura, rendendoli noti all'Amministrazione NIS;
   d) definire e rendere noti all'Amministrazione NIS i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza informatica assegnati al proprio personale impiegato nell'esecuzione del Contratti esecutivi.
4. Il Fornitore è tenuto inoltre a:
   a) rendere disponibili **evidenze documentali aggiornate** attestanti l'adozione dei requisiti di sicurezza (es. policy, procedure, certificazioni, audit report, risk assessment), con le modalità indicate dall'Amministrazione NIS, entro **7 giorni solari** dalla relativa richiesta o entro il termine maggiore che sarà assegnato dalla stessa Amministrazione NIS, pena l'applicazione delle **penali** di cui al successivo art. "Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS", comma 1.
   b) comunicare tempestivamente all'Amministrazione NIS, e in ogni caso **entro 10 giorni solari** dall'occorrenza, **eventuali modifiche rilevanti** del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al presente articolo, ivi comprese le variazioni nella catena di approvvigionamento, pena l'applicazione delle **penali** di cui al successivo art. "Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS", comma 2.
   c) collaborare con l'Amministrazione NIS ai fini dell'adempimento degli obblighi ad essa applicabili ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, fermo restando che tali obblighi restano in capo all'Amministrazione NIS stessa;
   d) garantire che il proprio personale impiegato nell'esecuzione dei Contratti attuativi, ivi compreso il personale delle terze parti, sia individuato previa valutazione dell'esperienza, capacità e affidabilità, sia adeguatamente formato in materia di sicurezza informatica e fornisca idonea garanzia del pieno rispetto della normativa in materia.
5. Il Fornitore in ogni caso è tenuto a:
   a) segnalare all'Amministrazione NIS, senza ritardo e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 del Decreto NIS, eventuali **incidenti di sicurezza** considerati significativi ai sensi della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo e che possano impattare sui sistemi informativi e di rete dell'Amministrazione NIS e sui servizi da questa erogati, fornendo tutte le informazioni utili per la gestione e per l'eventuale notifica dell'evento, pena l'applicazione delle **penali** di cui al successivo art. "Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS", comma 3. Resta fermo, in ogni caso, che gli

obblighi di notifica alle Autorità competenti, ivi incluso il CSIRT Italia istituito presso l'ACN, sono posti direttamente in capo all'Amministrazione NIS;

b) garantire il costante aggiornamento delle misure adottate in funzione dell'evoluzione normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, del mutamento del contesto di rischio e delle minacce cyber, di eventuali indicazioni o linee guida emanate dalle autorità competenti e del mutamento della catena di approvvigionamento;

c) ove le prestazioni di cui ai Contratti attuativi comprendano lo sviluppo, la personalizzazione o la manutenzione di software, adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (*security by design* e *by default*);

d) ove applicabile in considerazione delle prestazioni di cui ai Contratti attuativi, applicare adeguate misure per la sicurezza dei dati, ivi compresi protocolli di cifratura per i dati a riposo e in transito, nonché adeguate procedure di backup e ripristino;

e) in caso di cessazione o scadenza dei Contratti attuativi, ovvero in caso di risoluzione, provvedere alla restituzione e/o alla cancellazione sicura di tutti i dati dell'Amministrazione NIS.

6. L'Amministrazione NIS ha la facoltà di effettuare, direttamente o tramite terzi incaricati, **verifiche e audit**, anche a campione, finalizzati ad accertare la conformità delle misure, politiche, piani adottati dal Fornitore rispetto agli obblighi assunti. Il Fornitore è tenuto a fornire la massima collaborazione, garantendo l'accesso ai locali, ai sistemi e alla documentazione pertinente. In caso di rilievi emersi a seguito di audit o verifiche, il Fornitore è tenuto a predisporre e attuare, entro **10 giorni solari** dalla comunicazione del verbale di audit, o entro un diverso termine fissato dall'Amministrazione NIS in ragione della portata dei rilievi, un piano di *remediation*, corredato di cronoprogramma, pena l'applicazione delle **penali** di cui al successivo art. "Penali delle Amministrazioni in ambito Cyber e NIS", comma 4.
7. Resta ferma la facoltà per Consip di eseguire verifiche e monitoraggi sull'esecuzione dei sopra indicati obblighi con le modalità definite nell'Accordo Quadro.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo può costituire grave inadempimento e di conseguenza, Consip e l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, possono risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo ed integrativo di lavoro applicabile alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.
3. Gli obblighi relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 24
VERIFICHE DI CONSIP SULL'ESECUZIONE

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono svolte da Consip e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza che provvedono altresì alle comunicazioni al Casellario Informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice, relativamente ai fatti concernenti la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, secondo quanto previsto dall'ANAC.
2. La Consip, per quanto di sua competenza e ferme le attività di verifica delle Amministrazioni Contraenti, può in ogni momento, procedere:
   - a verificare il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla corrispondenza tra l'oggetto dei Contratti attuativi e l'oggetto dell'Accordo Quadro;
   - all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali eseguite dal Fornitore in favore di Consip e delle Amministrazioni contraenti.
3. Consip può svolgere le verifiche di cui al precedente comma, con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso:
   - scambi con i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto;
   - le verifiche ispettive di cui al successivo articolo;
   - controlli in corso di esecuzione, svolti anche presso l'Amministrazione e il Fornitore, se del caso avvalendosi dell'Organismo di Ispezione di cui al successivo articolo "Verifiche Ispettive di Consip sui beni e servizi";
   - l'utilizzo delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo articolo "Monitoraggio";
4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche e ai controlli di cui ai commi precedenti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.
5. Consip può chiedere all'Amministrazione e al Fornitore ogni necessario chiarimento nonché di mettere a disposizione tutta la documentazione utile (quale a titolo esemplificativo, richieste dell'Amministrazione, note, verbali di consegna, contestazioni, diffide, documenti relativi a prodotti e servizi erogati, documenti in grado di attestare il rispetto dei livelli di servizio prescritti per il singolo contratto, possesso di certificazioni, mezzi e strumenti dell'ausiliaria) entro 10 giorni solari o entro il diverso termine che sarà assegnato. In caso di mancato rispetto di tale termine, al Fornitore è applicata la penale di cui all'articolo "Penali applicate da Consip*"*.
6. Qualora all'esito delle attività di cui sopra, anche tenuto conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo articolo "Monitoraggio", emergano inadempimenti o irregolarità contrattuali o un possibile uso distorto dello strumento ed i documenti e chiarimenti resi dall'Amministrazione e dal Fornitore non risultino idonei o sufficienti a superare le criticità riscontrate, Consip assume le più opportune determinazioni, ivi inclusa la segnalazione alle Autorità competenti.
7. Nel caso in cui vengano effettivamente accertati inadempimenti, irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, Consip provvede a:
   - darne segnalazione all'Amministrazione contraente per le determinazioni di competenza, e, se del caso, alle Autorità competenti,
   - applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali applicate da Consip",

   riservandosi, in ogni caso, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro anche ai sensi dell'art. 36, comma 5, dell'Allegato II.14 al Codice.
8. Qualora il Fornitore, senza giustificato motivo, reiteri una o più delle seguenti condotte: i) ritardi o ometta la produzione di quanto richiesto da Consip; ii) trasmetta documentazione o chiarimenti incompleti o non idonei a soddisfare le richieste formulate; iii) violi gli obblighi di collaborazione e informazione previsti dal presente articolo, Consip può risolvere l'Accordo Quadro. La condotta reiterata è definita nell'articolo "Definizioni".

ARTICOLO 25
MONITORAGGIO

1. Ferme restando le attività di verifica e controllo di cui al precedente articolo, Consip svolge attività di monitoraggio dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, anche al fine di verificare il corretto utilizzo dello strumento di acquisto, l'andamento dell'esecuzione contrattuale, il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fornitore nonché di individuare eventuali anomalie, criticità, inadempimenti o utilizzi non conformi dell'Accordo Quadro.
2. Ai fini delle attività di cui al precedente comma, Consip può acquisire, consultare, elaborare e analizzare dati, informazioni e documenti comunque disponibili nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, ivi inclusi quelli acquisiti tramite la piattaforma, i sistemi informativi utilizzati per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché quelli trasmessi dal Fornitore e dalle Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'Accordo Quadro o comunque formati, raccolti o utilizzati nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.
3. Consip può altresì richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni, riguardanti, a titolo esemplificativo:
   - le Amministrazioni Contraenti;
   - gli Ordini ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di quantitativo ordinato, importo, modello dei veicoli, opzioni, ecc.;
   - l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i;
   - l'elenco dei reclami ricevuti e loro puntuale gestione;
   - l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo articolo "Svincolo delle garanzie".

   Il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione e a fornire riscontro alle richieste di cui al presente comma entro 15 giorni dalla data di richiesta, o entro il diverso termine che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali previste all'articolo "Penali applicate da Consip". Qualora il Fornitore, senza giustificato motivo, reiteri una o più delle seguenti condotte: i) ritardi o ometta la produzione di quanto richiesto da Consip; ii) produca documentazione o dati o informazioni incompleti o inesatti o non idonei a soddisfare la richiesta, Consip stessa può risolvere l'Accordo Quadro. La condotta reiterata è definita nell'articolo "Definizioni".
4. Le risultanze delle attività di monitoraggio di cui al presente articolo possono essere utilizzate da Consip ai fini dello svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti dall'Accordo Quadro, nonché ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

ARTICOLO 26
VERIFICHE ISPETTIVE DI CONSIP SUI BENI E SERVIZI

1. La Consip può effettuare apposite verifiche ispettive, anche al fine di svolgere gli eventuali controlli e verifiche di cui all'articolo "Verifiche di Consip sull'esecuzione"*,* relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e relativo Allegato "Schema di Verifiche Ispettive", nonché di quanto offerto dal Fornitore.
2. Le verifiche ispettive possono essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche "Ente terzo") accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
3. Il Fornitore e l'Amministrazione forniscono collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e procedono alla consegna della documentazione richiesta dall'Organismo di Ispezione incaricato da Consip.
4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip applica le penali di cui

all'articolo "Penali applicate da Consip", in conformità a quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione facoltativa", si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

5. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata dalla fattura ricevuta dall'Organismo di Ispezione incaricato.
6. Il Fornitore deve effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati all'ordinaria attività di gestione indicati al link della sezione "*Società Trasparente" IBAN e pagamenti informatici* | *Consip* o tramite avviso Pago PA allegato alla fattura.
7. In caso di mancato pagamento dei costi di cui al precedente comma nei termini indicati, la Consip può rivalersi sulla garanzia prestata in suo favore dal Fornitore.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 27
VERIFICHE DELLE AMMINISTRAZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

1. Durante l'esecuzione delle prestazioni le Amministrazioni Contraenti effettuano operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato tecnico e nei Contratti attuativi nonché nelle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. Nel caso di accertamento di irregolarità, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, il Fornitore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione.
4. Sono a carico del Fornitore le spese relative alle attività di verifica di cui sopra.
5. [***In caso di avvalimento tecnico operativo o per un requisito migliorativo:*** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 6, del Codice, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto stesso. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto attuativo siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Le Amministrazioni dovranno, se del caso, riferire a Consip delle verifiche eseguite. Consip in contraddittorio del fornitore verifica quanto comunicato dalle Amministrazioni, adottando le più opportune determinazioni, ivi inclusa la risoluzione dell'Accordo Quadro.]

ARTICOLO 28
VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La verifica di conformità è svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dal Capitolato Tecnico.
2. L'Amministrazione Contraente svolge la verifica di conformità anche a campione o in forma semplificata quando le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono, rispettivamente, di eseguire la verifica per la totalità delle prestazioni o con le modalità previste dall'Allegato II.14. Le verifiche sono svolte secondo criteri di proporzionalità, efficacia e semplificazione amministrativa.
3. Il Fornitore è tenuto a:

- mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e operativa necessaria;
- garantire il supporto richiesto per lo svolgimento delle verifiche;
- assicurare che le prestazioni siano immediatamente verificabili.

Tutti gli oneri e le spese connessi alle attività di verifica sono a carico del Fornitore.

4. La verifica di conformità è svolta ai sensi di quanto previsto al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.
5. La verifica di conformità si conclude, ai sensi di quanto previsto al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, con esito:
   - positivo, quando le prestazioni risultano conformi;
   - negativo, quando sono riscontrate difformità o malfunzionamenti.

   L'esito è formalizzato mediante apposito verbale.
6. La verifica è reiterata fino al positivo superamento, restando ferma l'applicazione delle penali e degli altri rimedi contrattuali ed in particolare la facoltà per l'Amministrazione contraente di risolvere il contratto attuativo dandone comunicazione alla Consip che può, a sua volta, risolvere il presente Accordo Quadro.
7. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 116, comma 2 del Codice e 36 e seguenti dell'Allegato II.14.

ARTICOLO 29
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione contraente rilascia, a conclusione del contratto attuativo, con le modalità e secondo i termini previsti dall'Allegato II.14 al Codice, anche in formato digitale, il certificato di verifica di conformità finale.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip, entro 15 giorni dalla loro emissione, il certificato di verifica di conformità e il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 31 comma 2 lett. n) del richiamato Allegato II.14, relativi ai singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 30
PENALI APPLICATE DA CONSIP

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro risulti che:
   - su più del 30% dei Contratti Attuativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Attuativo, Consip applica una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei veicoli per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del 50% dei Contratti Attuativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Attuativo, Consip applica una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei veicoli per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
   - su più del 75% dei Contratti Attuativi verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Attuativo, Consip applica una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei veicoli per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

   Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% del valore dell'Accordo Quadro, comprese eventuali estensioni.
2. In caso di ritardo nella produzione di chiarimenti e documenti ai sensi dell'articolo "**Verifiche di Consip S.p.A. sull'esecuzione**", comma 6 rispetto al termine assegnato, Consip applica una penale pari a **3.000,00 Euro**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere alle richieste inoltrate da Consip, che applica una ulteriore penale pari a **3.000,00 Euro** ogni 10 giorni di ulteriore ritardo fino all'avvenuto adempimento.

3. Nel caso di accertamento di inadempimenti o irregolarità contrattuali, di cui all'articolo "**Verifiche di Consip S.p.A. sull'esecuzione**", comma 8, la stessa Consip applica una penale pari a **5.000,00 Euro.**
4. Nel caso di accertamento di un uso distorto dello strumento, di cui all'articolo "**Verifiche di Consip S.p.A. sull'esecuzione**", comma 8, la stessa Consip applica una penale pari a **50.000,00 Euro**.
5. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la "reportistica" richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo ***"*Monitoraggio"** comma 3 in ritardo rispetto al termin***e/i*** ivi previst***o/i, e*** per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, Consip applica una penale pari a **2.000,00 Euro**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della sua applicazione; in caso di ulteriore inadempimento, Consip applica ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento. Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip, né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, Consip stessa applica una penale pari a **2.000,00 Euro.**
6. In caso di mancato adempimento all'obbligo informativo di cui al precedente articolo "**Ordine non completo e casi di rifiuto***",* comma 3*,* Consip applica una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
7. In caso di invio delle informazioni dell'articolo "**Commissione a carico del Fornitore – D.M. 23/11/2012**", comma 2 oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, Consip applica una penale pari a **5.000,00** Euro per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della penale, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
8. In caso di ritardo rispetto al termine previsto per la comunicazione della perdita della/e certificazione/i e della pendenza del procedimento di rinnovo di cui all'art. "**Obbligazioni principali del Fornitore**", Consip applica al Fornitore una penale pari a **1.000,00 Euro**.

ARTICOLO 31
PENALI APPLICATE DALLE AMMINISTRAZIONI

1. Per un ritardo nell'inoltro della relazione di accettazione/mancata accettazione della **"Verifica Tecnica",** non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto ai termini di cui al paragrafo 3 lett. b) del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per **l'approntamento per la verifica di conformità provvisoria o per la verifica di conformità definitiva e consegna degli autoveicoli (**e della documentazione a corredo degli stessi di cui ai paragrafi 5.2 e 6.4 del Capitolato Tecnico), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo del/i veicolo/i (iva esclusa) oggetto del ritardo, decurtato del "valore convenzionale" attribuito al pacchetto di assistenza, di cui al par. 5.6.3 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In presenza di prototipo, la penale viene calcolata dalla data di del verbale di Verifica Tecnica dello stesso. Il ritardo rispetto dei termini di cui al presente comma ovvero i diversi tempi eventualmente concordati non comporta l'applicazione della penale laddove sia stato superato e comunicato all'Amministratore contraente il numero massimo complessivo di consegne cui il Fornitore è obbligato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto a ai termini massimi stabiliti (come stabilito al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico) per la **approntamento e messa a disposizione del prototipo** (se richiesto), il Fornitore è tenuto a corrispondere

all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo del/i veicolo/i (iva esclusa) oggetto del ritardo, decurtato del "valore convenzionale" attribuito al pacchetto di assistenza, di cui al par. 5.6.3 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli **interventi di manutenzione programmata (manutenzione ordinaria) e su chiamata (manutenzione straordinaria)**, di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo del/i veicolo/i (iva esclusa) oggetto del ritardo, decurtato del "valore convenzionale" attribuito al pacchetto di assistenza, di cui al par. 5.6.3 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il **Soccorso Stradale** di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5,00 (cinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per la mancata **attivazione del Servizio di ricezione chiamate** e/o per la comunicazione dei relativi numeri telefonici ed e-mail, che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 500,00=(cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per **l'eliminazione della non conformità o la sostituzione del prodotto in caso di verifica di conformità definitiva** negativa, di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo del/i veicolo/i (iva esclusa) oggetto del ritardo, decurtato del "valore convenzionale" attribuito al pacchetto di assistenza, di cui al par. 5.6.3 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio o la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 32

PENALI DELLE AMMINISTRAZIONI IN AMBITO CYBER E NIS

1. Per ogni giorno solare di **ritardo nella consegna della documentazione richiesta** dall'Amministrazione NIS ai sensi del precedente art. "**Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS**", comma 4, lett. a), rispetto al termine ivi previsto o assegnato dall'Amministrazione NIS, quest'ultima applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore annuale del Contratto attuativo, sino ad una soglia massima di **2.000,00 Euro**.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella **comunicazione relativa ad eventuali modifiche rilevanti** del proprio assetto organizzativo o delle terze parti che intervengono nell'esecuzione contrattuale o comunque nello svolgimento della propria attività, che possano in qualsiasi modo inficiare il rispetto dei requisiti di sicurezza, ai sensi del precedente art. "**Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS**", comma 4, lett. b), l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore annuale del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di **3.000,00 Euro.**
3. Per ogni giorno (o frazione) solare di ritardo nell'invio della **comunicazione di incidenti**, rispetto ai termini

previsti dal Decreto NIS e dalle relative disposizioni attuative, decorrente dal momento in cui il Fornitore ha acquisito conoscenza dell'incidente, ai sensi del precedente art. "**Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS**", comma 5, lett. a), l'Amministrazione NIS applica una penale pari all'1,5 per mille del valore annuale del Contratto attuativo, sino alla soglia massima di **5.000,00 Euro.**

4. Ove in sede di **audit**, di cui al precedente art. "**Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS**", comma 6, emergesse una valutazione di inadeguatezza delle misure, piani, politiche adottati, anche in relazione alla catena della fornitura, come formalizzata nel relativo verbale di audit e verifica, e il Fornitore non producesse **nuova documentazione**, incluso il piano di *remediation*, entro i termini di cui al medesimo comma 6, l'Amministrazione NIS applica una penale pari allo 0,5 per mille del valore annuale del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo sino ad una soglia massima di **10.000,00 Euro.**
5. Le penali sono tra loro cumulabili, nei limiti del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Resta ferma ogni valutazione da parte dell'Amministrazione NIS in merito alla gravità di qualsiasi inadempimento ai fini della risoluzione di cui all'art. "**Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS**", comma 8. È fatto salvo il diritto delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 33
APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, queste ultime applicano al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di applicazione delle penali Consip può avvalersi della garanzia definitiva prodotta, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o avvalersi della garanzia in loro favore rilasciata senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Consip e le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore, rispettivamente, dell'Accordo Quadro o del Contratto Attuativo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 34
CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono indicati nell'Allegato "Offerta economica".
2. I corrispettivi dei singoli contratti attuativi saranno determinati in ragione dei corrispettivi di cui al comma 1,

che costituiscono vincolo inderogabile per il Fornitore, e delle prestazioni acquisite dalle Amministrazioni; essi si intendono dovuti a fronte di prestazioni eseguite a regola d'arte, nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati e di tutte le caratteristiche minime e di quelle migliorative offerte in gara, a fronte della verifica di conformità eseguita con esito positivo e secondo quanto previsto ai par. 5.2 e 6.4 del Capitolato Tecnico.

3. Nel corrispettivo contrattuale sono compresi tutti i costi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle Autorità competenti.
4. I corrispettivi dell'Accordo Quadro sono stati determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, indagini e stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ad adeguamenti e/o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'articolo "Revisione dei prezzi e Rinegoziazione" e dal Codice.
5. I corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni sulla base della normativa vigente, in particolare quella sulla Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 231/2002.
6. Laddove in relazione al singolo Contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 33/2025, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 35
REVISIONE PREZZI E RINEGOZIAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 60 e di quanto previsto all'allegato II.2 bis del Codice, trova applicazione la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione, si verifichino condizioni oggettive che determinino una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale. La revisione si applica automaticamente, anche senza istanza di parte, nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia, e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.
2. Per la rilevazione della variazione dei prezzi e per la revisione degli stessi si utilizzano gli indici di riferimento e le modalità di calcolo indicati al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico. La data rispetto alla quale si calcolano le variazioni degli indici ("Data iniziale") è la data del provvedimento di aggiudicazione, il____ ***<valorizzare la data in fase di stipula. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'allegato I.3 al Codice articolo 1 commi 3, 4 indicare il mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione>***. Il monitoraggio della variazione degli indici di riferimento è effettuato alla scadenza di ciascun semestre conteggiato a decorrere dalla Data Iniziale.
3. I Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordini di Fornitura emessi successivamente alla suddetta pubblicazione.
4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8, del Codice.

ARTICOLO 36
FATTURAZIONE

1. Ciascuna fattura, intestata alla singola Amministrazione, deve essere ad essa trasmessa in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente e deve riportare:
   - il riferimento all'Accordo Quadro e al singolo Ordine;

- il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” dall’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio; gli stessi devono essere indicati dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti;
- i dati e le informazioni che la singola Amministrazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata nel Capitolato Tecnico, solo a seguito di controllo di accettazione alla consegna con esito positivo come previsto ai par. 5.2 e 6.4 del Capitolato Tecnico, nel rispetto di quanto ivi precisato.
3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, ogni Amministrazione:
   - procede, se la fattura è di importo superiore ad euro 5.000,00, ai controlli di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973, applicando la relativa disciplina;
   - acquisisce di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
   - opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%; le ritenute sono svincolate al termine del Contratto attuativo, in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di verifica di conformità e acquisizione del D.U.R.C.
4. Le Amministrazioni eseguono il pagamento di quanto dovuto ai sensi del comma precedente nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 125 del Codice e dal D.Lgs. n. 231/2002.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. I corrispettivi saranno accreditati, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i ai sensi della Legge n. 136/2010, indicato/i dal Fornitore in sede di stipula e messo/i a disposizione delle Amministrazioni.
7. <***eventuale, se il Fornitore ha autorizzato la pubblicazione****:* Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono stati comunicati a Consip con contestuale autorizzazione alla pubblicazione, la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.> <***eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione****:* Il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i.>
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati forniti per il rispetto della Legge 136/2010, non potendo, in difetto, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi o agli effetti dei pagamenti già eseguiti.
9. La fatturazione e l’applicazione dell’IVA avverranno nel rispetto della normativa fiscale pro tempore vigente e applicabile.
10. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, ai sensi dell’art. 120, comma 12 del Codice, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’Allegato II.14 del Codice e nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

[eventuale, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese

11. Nel caso in cui il Fornitore sia un RTI, gli obblighi di cui al presente articolo devono essere rispettati sia dalla mandataria, sia dalle mandanti.

<nel caso di RTI senza mandato all’incasso, *con fatturazione pro-quota e pagamento ai singoli membri:*

12. Non è previsto il mandato all’incasso, pertanto, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati, le prestazioni dalla stessa effettivamente eseguite e gli importi dovuti e ad inviarla all’Amministrazione. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito in favore di ogni impresa**>**.

<nel caso di RTI con mandato all’incasso*, se prevista la fatturazione della sola mandataria*:

13. È previsto il mandato all’incasso con fatturazione della mandataria, anche in nome e per conto delle mandanti; la mandataria, pertanto, si impegna a riportare nella fattura i dati sopra riportati, le prestazioni effettivamente eseguite dalla stessa e dalle singole mandanti e l’importo spettante ad ogni membro; in tal caso, il pagamento dei corrispettivi viene eseguito in favore della sola mandataria che provvederà poi alla

redistribuzione alle mandanti**>**.

14. ***<nel caso di RTI con mandato all'incasso, se prevista la fatturazione pro quota:*** In caso di mandato all'incasso, con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati, le prestazioni effettivamente eseguite e l'importo spettante; il pagamento dei corrispettivi viene eseguito in favore della sola mandataria che provvederà poi alla redistribuzione alle mandanti**>**.
15. Nelle fatture devono essere riportate le sole attività effettivamente svolte da ogni membro del Raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto nell'atto costitutivo di Raggruppamento. Resta ferma la responsabilità solidale nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
16. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.***]***
17. Resta fermo che, nelle fatture sopra indicate, il Fornitore deve riportare le prestazioni eventualmente eseguite dai singoli subappaltatori, subaffidatari, subcontraenti, consorziate esecutrici.

ARTICOLO 37
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti attuativi.
2. L'esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la risoluzione di diritto dei contratti attuativi, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta alla controparte.
3. In caso di reiterata violazione degli obblighi di tracciabilità, Consip potrà risolvere di diritto anche il presente Accordo quadro. La condotta reiterata è definita nell'articolo "Definizioni".
4. Il Fornitore comunica a Consip e alle Amministrazioni Contraenti: a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati; b) le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare; c) ogni variazione dei predetti dati, entro 7 giorni dal relativo verificarsi.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.
6. In caso di cessione dei crediti, il Fornitore comunica al cessionario il/i cig/cup, che dovrà/anno essere riportato/i negli strumenti di pagamento. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati e a eseguire i pagamenti al fornitore mediante bonifico riportante il relativo cig/cup.

ARTICOLO 38
NSO – NODO SMISTAMENTO ORDINI

1. Le Amministrazioni Contraenti tenute all'obbligo di utilizzo del Nodo di smistamento degli Ordini (NSO), secondo la normativa vigente, provvedono all'emissione e trasmissione al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO) degli Ordini secondo le Linee Guida del MEF pro tempore vigenti e utilizzando la funzionalità disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, attraverso altre piattaforme.
2. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 118/2011, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a trasmettere un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici del MEF. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; pertanto, in caso di

ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di mora e resta fermo quanto previsto dai successivi articoli in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 39
MANCATO PAGAMENTO, EVENTUALE SOSPENSIONE, INSOLVENZA, SCONTI

1. Il Fornitore non può sospendere le prestazioni e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti attuativi, salvo quanto previsto nell'Accordo Quadro medesimo. In caso di inadempimento a tale obbligo, i singoli Contratti attuativi e/o l'Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip mediante dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, ciascuno per quanto di propria competenza.
2. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della L n. 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, il Fornitore adempiente può richiedere al contraente di prestare idonea garanzia per il pagamento di quanto dovuto; tale garanzia dovrà essere di importo pari all'intero valore dell'Ordine. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Organismo dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla richiesta. Il Fornitore adempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della prestazione fino alla ricezione della garanzia. Decorso inutilmente il termine per il suo rilascio, ferma la facoltà di sospensione dell'esecuzione, il Fornitore potrà diffidare per iscritto il contraente ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. Resta salva la facoltà dell'organismo di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.
3. Se il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, nei confronti di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino alla ricezione della prova del pagamento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà degli organismi di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.
4. Il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo di Amministrazioni verso le quali vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali aventi ad oggetto le stesse prestazioni, fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per il debito pregresso. Il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione documentazione attestante il credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.
5. ***[Qualora offerto in sede di stipula:*** Alle Amministrazioni contraenti che pagano l'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello sopra indicato verrà riconosciuto uno sconto pari a _____.
6. ***[qualora indicato, in sede di stipula.*** Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari a _____***].***

ARTICOLO 40
RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, ha/hanno diritto di

recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto attuativo, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 123 del Codice e comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo risarcitorio, indennitario e/o rimborso spese. Nel caso di recesso dall'Accordo Quadro esercitato dalla Consip, in ragione della natura dell'Accordo Quadro, non è dovuto l'indennizzo previsto dall'art. 123, comma 1, del Codice.

2. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, ha/hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto attuativo, in qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia con il Fornitore, tra cui anche il ricorrere di reiterati inadempimenti non gravi, rispetto a disposizioni contrattuali diverse. In tal caso, Consip e/o l'Amministrazione invia/no al Fornitore una comunicazione motivata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tramite P.E.C.. In tal caso il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, ivi incluso l'indennizzo di cui all'art. 123, comma 1, del Codice.
3. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non possono essere emessi nuovi Ordini e le singole Amministrazioni a loro volta possono recedere dai singoli Contratti attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.
4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. ***[eventuale, se la stipula è disposta, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, nelle more delle verifiche sui requisiti per malfunzionamento del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati:*** Consip recede altresì dal presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 99, comma 3-bis del Codice e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. Le Amministrazioni, a loro volta, recedono dai contratti attuativi e non possono emettere nuovi Ordini, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ARTICOLO 41
CASI DI RISOLUZIONE FACOLTATIVA

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza limiti di tempo e senza assegnare alcun termine per l'adempimento, può/possono, risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Attuativo nelle ipotesi previste all'art. 122, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023.
2. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza limiti di tempo e, in ragione della fattispecie, senza assegnare alcun termine per l'adempimento, può /possono, altresì, risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Attuativo, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
   a) il Fornitore abbia commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o di affidamento dei contratti attuativi, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a), del Codice;
   b) sia accertata la non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti, per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per la sua esecuzione;
   c) il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento dei contratti attuativi;
   d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi;
   e) il Fornitore, in esecuzione di un contratto attuativo, fornisca prodotti o servizi, che non abbiano le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato Tecnico, o quelli migliorativi eventualmente offerti;
   f) mancata reintegrazione della garanzia, di cui all'articolo "Garanzia a favore di Consip", ove escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
   g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate

contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali, Diritto d'autore e "Logo";

h) applicazione di penali oltre la misura massima di cui all'articolo "Applicazione delle Penali", comma 4;
i) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
j) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip, o, ove previsto, delle Amministrazioni;
k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) Nelle fattispecie di cui agli articoli 3 e 5 del Patto di integrità;
m) nei casi previsti nel presente Accordo Quadro ed in particolare nelle fattispecie di cui agli articoli "Trasparenza e Patto di Integrità", "Codice Etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Adempimenti preliminari all'emissione dell'Ordine" ove applicabile, "Ordine" ove applicabile, "Obblighi del Fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina NIS" ove applicabile, "Obbligazioni principali del Fornitore", ""Obblighi di comunicazione del Fornitore", "CCNL" ove applicabile, "Clausola sociale per la stabilità occupazionale" ove applicabile, "Verifiche di Consip sull'esecuzione", "Monitoraggio", "Verifiche ispettive di Consip sui beni e servizi", "Verifiche delle amministrazioni sull'esecuzione dei contratti", "Verifiche di conformità", "Tracciabilità dei flussi", "Autorizzazione al subappalto e contratto", "Obblighi del Subappaltatore e del Fornitore", "Divieto di cessione del contratto", "Danni e responsabilità civile e, ove previsto, Polizza assicurativa", "Commissione a carico del Fornitore – D.M. 23/11/2012", "Riservatezza", "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché in tutti gli ulteriori casi in cui il presente Accordo Quadro preveda espressamente la facoltà di risoluzione".

3. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, può/possono, altresì, risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto Attuativo per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per causa di forza maggiore. In tal caso, trovano applicazione le previsioni del Codice civile (in particolare artt. 1256 e 1463 cod.civ.) e le indicazioni rese al riguardo dall'ANAC. In particolare, il Fornitore è tenuto a dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per causa di forza maggiore e a provare che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo ed era imprevedibile al momento della conclusione dell'Accordo Quadro e/o del contratto attuativo e le circostanze non erano evitabili con la dovuta diligenza. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip e all'Amministrazione che intende avvalersi della causa esimente sopra indicata, con adeguata motivazione, indicando le azioni di mitigazione adottate e ogni altra informazione utile. Nel caso in cui Consip e l'Amministrazione ritengano giustificata la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Consip e l'Amministrazione, ove ritengano ingiustificata la domanda di risoluzione per forza maggiore, valuteranno l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento ai fini dell'applicazione delle rispettive penali e/o dei rimedi risolutori. Nel caso di cui al presente comma, Consip o l'Amministrazione possono in alternativa disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1, del Codice sino alla cessazione delle cause di forza maggiore. Il Fornitore deve tempestivamente comunicare tale cessazione a Consip e all'Amministrazione, affinché esse dispongano la ripresa dell'esecuzione e indichino i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di adempimento. Ove le cause di forza maggiore impediscano parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore è comunque tenuto, anche ai sensi dell'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali la cui esecuzione non sia resa impossibile. Qualora la sospensione si protragga nel tempo e, tenuto conto della natura della prestazione, venga meno l'interesse di Consip e dell'Amministrazione all'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà delle stesse recedere dall'Accordo Quadro o contratto attuativo; in tal caso al Fornitore sarà dovuto solo ed esclusivamente il corrispettivo per quanto eseguito correttamente, senza alcun altro tipo di indennità,

indennizzo, spesa, ristoro, misura risarcitoria.

4. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e suoi Allegati e dei Contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, assegnato tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi e di escutere la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.
6. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti possono risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi in qualsiasi caso di grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
   Nelle fattispecie di cui al presente articolo non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 42
RISOLUZIONE OBBLIGATORIA

1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, deve/devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 43
MODALITA' DI RISOLUZIONE

1. Nei casi di accertamento di un grave inadempimento, nonché in tutti i casi di cui all'art. "Casi di Risoluzione Facoltativa", si procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formula/no la contestazione degli addebiti al Fornitore assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale questi deve presentare le proprie controdeduzioni. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza risposta, ha/hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di risolvere di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegna/assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore o comunque previa condivisione con quest'ultimo, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti può/possono risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, Consip e/o l'Amministrazione Contraente, ha/hanno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i attuativo/i risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile è applicata una penale di equivalente importo, che è comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i contratto/i attuativo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, comma 5, del Codice.
5. Consip, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 124 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta o, ove previsto in documentazione di gara, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.
6. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti attuativi, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro, anche ai sensi dell'art. 36, comma 5, dell'allegato II.14 al Codice.
7. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti attuativi e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

ARTICOLO 44
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL FORNITORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

1. In caso di liquidazione giudiziale del Fornitore, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di liquidazione del Fornitore, trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 124, commi 1, 4 e 5, del Codice, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela degli interessi di Consip e delle Amministrazioni.
2. In caso di morte o insolvenza del Fornitore, si applica l'articolo 120, co. 1, lett. d), n. 2, del Codice.
3. ***[In caso di RTI:*** In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18, dell'articolo 68, del Codice***]***.

ARTICOLO 45
GARANZIA A FAVORE DI CONSIP

1. A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, la garanzia definitiva rilasciata il _____ avente n. _____.
2. La garanzia copre tutti gli impegni e le obbligazioni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, compreso il Patto di integrità. La garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive e degli obblighi che comportano l'applicazione delle penali da parte di Consip.
3. La garanzia copre inoltre le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla formazione dei Contratti attuativi, come previsto nel Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordine per fatto del Fornitore.
4. La garanzia prodotta contiene tutte le clausole indicate all'art. 117, comma 7, del Codice e nel modello di "*garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A.*", pubblicato in gara, che si intendono qui richiamate.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve reintegrarlo entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Consip.
6. In caso di inadempimento ad uno obblighi di cui al presente articolo, Consip ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 46
GARANZIA DETENUTA DA CONSIP PER LE AMMINISTRAZIONI

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva, in favore delle Amministrazioni Contraenti rilasciata il _____ avente n. _____
2. La garanzia copre quanto in essa riportato e, in particolare: tutte le obbligazioni derivanti dai contratti attuativi e dall'Accordo Quadro e suoi Allegati, anche quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e può essere da loro escussa in caso di inadempimento; il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore; l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; gli impegni assunti con il Patto di integrità.
3. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9, del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità, con apposita comunicazione, a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
4. La garanzia prestata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti opera a far data dalla stipula del singolo Contratto attuativo.
5. La garanzia reca tutte le clausole previste dall'art. 117, comma 7, del Codice e nello "schema di garanzie definitive" allegato al Capitolato d'oneri, che si intendono qui richiamate.
6. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 47
SVINCOLO DELLE GARANZIE

1. La garanzia **emessa nei confronti di Consip** opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli Contratti attuativi.
2. La garanzia prestata **nei confronti delle Amministrazioni Contraenti** e detenuta da Consip opera a far data dalla stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo affidato in vigenza dell'Accordo Quadro, eventualmente prorogato; trova applicazione quanto previsto all'art. 2 della Garanzia definitiva rilasciata in favore delle Amministrazioni.

3. La garanzia per le Amministrazioni detenuta da Consip è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni verso il Fornitore in ragione della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. La garanzia per Consip di cui ai precedenti articoli è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Consip verso il Fornitore in ragione della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Lo svincolo avviene in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo. Resta fermo che lo svincolo della garanzia in favore di Consip non potrà mai comportare una riduzione della stessa al di sotto del valore dei costi delle verifiche ispettive e di eventuali crediti della Consip nei confronti del Fornitore, a qualsiasi titolo vantati.
6. Lo svincolo, progressivo e totale, avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A. e al Garante a parte del Fornitore, in relazione ai contratti attuativi stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: *(i)* documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.117 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o *(ii)* documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione della ritenuta in garanzia dello 0,5%.
7. In relazione alla garanzia definitiva resa in favore delle Amministrazioni Contraenti, detenuta da Consip, in alternativa a quanto sopra:

- per lo **svincolo progressivo in misura dell'80**%, il Fornitore può consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse e saldate nel relativo arco temporale, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa da soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto e l'assenza di contestazioni sulle prestazioni eseguite e consuntivate. Consip procede ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore;
- per lo **svincolo dell'ammontare residuo del 20%**, il Fornitore può produrre il prospetto e la dichiarazione, in relazione a tutti i Contratti attuativi eseguiti, rilasciati nei modi e nelle forme già indicate per lo svincolo progressivo, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo; in questo caso la garanzia viene svincolata decorso il termine di 12 mesi da tale pagamento. Il Fornitore deve, preventivamente allo svincolo, inviare il report penali ed una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

8. Consip può procedere a controlli a campione sulla veridicità della dichiarazione resa nell'ambito del procedimento di svincolo.
9. Nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro non sia stato raggiunto il massimale dell'Accordo Quadro stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni viene **parzialmente svincolata**, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
10. Consip si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della piena esecuzione delle prestazioni mediante lo svolgimento di controlli a campione e verifiche ispettive, secondo quanto stabilito all'art. 36, comma 2,

dell'All. II.14 al Codice.

11. In ogni caso il garante è liberato solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 48
SUBAPPALTO

[se il Fornitore ha dichiarato di non voler far ricorso al subappalto

1. Il Fornitore non ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere al subappalto, pertanto, non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

   [in alternativa se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

   Il Fornitore in sede di gara si è riservato di ricorrere al per l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ (*indicare le prestazioni subappaltate),* per la quota percentuale dell'importo contrattuale dichiarata.
2. Il Fornitore rispetto alle prestazioni che intende subappaltare è tenuto a riservare una quota non inferiore al 20 % **<*se indicata in offerta una percentuale inferiore al 20%:*** una quota pari al ___ %**>** a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice>.
3. Il subappalto anche nel caso in cui sia richiesto dai subappaltatori sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice, dal presente articolo e dai successivi.

ARTICOLO 49
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTRATTO

se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto

1. L'Impresa è tenuta ad inviare alla Consip tramite il Portale del Subappalto raggiungibile al seguente link: **https://servizi.consip.it/portalesubappalti**, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività da affidare in subappalto:
   - l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto;
   - dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
   - dichiarazione del Fornitore ***<da valorizzare in fase di stipula, in caso di RTI, Consorzi,*** di ogni impresa riunita o consorziata,**>** sulla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
   - se del caso, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate;
   - indicazione del CCNL applicato rispetto alle prestazioni subappaltate.
2. Il contratto di subappalto deve contenere:
   - le prestazioni affidate ed i relativi corrispettivi;
   - a pena di nullità clausole sul rispetto della legge sulla tracciabilità dei flussi Legge n. 136/2010 da parte del subappaltatore, nonché clausole di risoluzione in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili;
   - clausole di revisione prezzi delle prestazioni oggetto del subappalto (art. 119, comma 2 bis).
   - il rispetto del Patto di Integrità allegato all'Accordo Quadro e la risoluzione del contratto di subappalto in caso di violazione dei relativi obblighi.
3. In caso di mancata produzione di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, o nel caso in cui i documenti fossero incompleti, la Consip richiede al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. La richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione al sub-appalto, che ricomincia a decorrere dal completamento della documentazione.

4. Per esigenze istruttorie, può essere prevista la proroga del procedimento di autorizzazione.
5. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip revoca l'autorizzazione.
6. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
8. Il Fornitore si impegna anche per conto dei propri subappaltatori, in caso di ulteriore subappalto a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali fosse accertata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
9. Nelle ipotesi di inadempimento da parte dell'impresa subappaltatrice, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni rimedio contrattuale nei confronti della stessa, ivi inclusa la risoluzione, a svolgere in proprio le attività o a sostituirla. Resta ferma la facoltà di Consip di revocare l'autorizzazione al subappalto.
10. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

ARTICOLO 50
OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE E DEL FORNITORE

[se il Fornitore ha dichiarato di non voler far ricorso al subappalto

1. Per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore:
   - deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
   - deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
   - deve trasferire ai subappaltatori, in proporzione alle prestazioni da essi eseguite, gli incrementi riconosciuti a titolo di revisione;
   - deve applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, o un differente contratto collettivo che garantisca ai dipendenti le stesse tutele normative ed economiche di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle principali oggetto dell'appalto.
2. Devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
3. L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui ai precedenti commi.
4. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti,
   - in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
   - degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
   - dei danni che dovessero derivare loro o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività subappaltate. Inoltre, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679;
   - dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

5. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi e di cui al precedente articolo, Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 51
SUB-CONTRATTI E SUB-AFFIDAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub–contratti, per tali intendendosi anche le sub-forniture, che non sono subappalti, il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip, tramite il Portale del Subappalto raggiungibile al seguente link: **https://servizi.consip.it/portalesubappalti**, e all'Amministrazione Contraente interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119, comma 2, del Codice, primo periodo.
2. Nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, è obbligatorio, a pena di nullità degli stessi, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Tecnico e di previsioni sulla tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010, nonché di risoluzione in caso di mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili. Il Fornitore pertanto si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010. Consip e/o le Amministrazioni possono procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, chiedendo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
3. Il Fornitore si impegna a prevedere nei subcontratti il rispetto integrale del **Patto di Integrità** allegato all'Accordo Quadro da parte dei subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dei suddetti contratti, nel caso di violazione di tali obblighi.
4. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al sub-fornitore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice.
5. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
6. La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.
7. ***[ove presenti contratti continuativi di cooperazione:*** Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie dei seguenti soggetti terzi ____, conformemente a quanto dichiarato in offerta in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di cui in premessa e

prodotti in sede di stipula del presente Accordo Quadro. Il Fornitore può sostituire tali contratti, nel rispetto dei presupposti previsti dalla norma sopra indicata, solo in caso di eventi non prevedibili, né ad esso imputabili; a tal fine il Fornitore deve inviare a Consip specifica richiesta, con indicazione delle ragioni della sostituzione, e i nuovi contratti continuativi di cooperazione, ai fini della conseguente autorizzazione. Le prestazioni oggetto di tali contratti non costituiscono subappalto. Il Fornitore è tenuto a verificare l'adempimento degli obblighi di tracciabilità nei rapporti con i soggetti coinvolti*]*.

ARTICOLO 52
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, a pena di nullità della cessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di violazione da parte del Fornitore di tali obblighi, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, possono dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi.

ARTICOLO 53
DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE PREVISTA, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore è l'unico responsabile dei danni cagionati a persone o cose, proprie delle Amministrazioni Contraenti, di Consip o di terzi, derivanti da omissioni, negligenze o inadempimenti connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro e dai relativi Contratti attuativi
2. Il Fornitore risponde altresì dei danni derivanti da attività eseguite da subappaltatori, subcontraenti o altri soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione, restando inteso che nessun rapporto giuridico si instaura tra tali soggetti e Consip o le Amministrazioni Contraenti.
3. Il Fornitore adotta tutte le misure idonee a prevenire danni e garantisce la corretta esecuzione in sicurezza delle attività, impegnandosi a collaborare con Consip e le Amministrazioni Contraenti per la gestione e la tempestiva segnalazione di eventuali eventi lesivi.
4. Resta impregiudicato il diritto di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti di attivare ogni altro rimedio contrattuale e di legge, incluse penali, risarcimento danni, risoluzione, con ogni conseguenza derivante nonché l'escussione delle garanzie previste dal Codice e dal presente Accordo Quadro.
5. Ove previsto nel Capitolato d'oneri, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti prescritti rilasciata dalla _____ ed avente n. _____. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa, l'Accordo Quadro ed ogni singolo contratto attuativo si risolverà di diritto con conseguente escussione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 54
ONERI TRIBUTARI, FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono integralmente a carico del fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri tributari e fiscali, ivi inclusi quelli di cui all'Allegato I.4 sull'imposta di bollo, relativi all'Accordo Quadro e ai contratti attuativi.
2. Il fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono rese nell'esercizio d'impresa e soggette all'IVA, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. All'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli artt. articoli 5,

21, 27 e 40, del D.P.R. n. 131/***1986 <a far data dal 1°.1.2027 sostituire con articoli 5, 25, 31 e 44 del d. lgs. 1° agosto 2025, n. 123>***, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

3. La registrazione dell'Accordo Quadro è eseguita da Consip che emetterà fattura nei confronti del Fornitore per il rimborso dell'importo anticipato; tale importo deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
4. In caso di applicazione di penali sia da parte di Consip, sia da parte delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, trova applicazione l'art. 27 del D.P.R. n. 131/86 <***a far data dal 1°.1.2027 sostituire con articolo 31 del d. lgs. 1° agosto 2025, n. 123***>. Nello specifico, Consip, in caso di applicazione delle penali di sua competenza, procede alla autoliquidazione dell'imposta di registro, laddove dovuta, e provvedere all'emissione della relativa fattura nei confronti del fornitore per il recupero di quanto versato, entro 30 giorni dall'applicazione.

ARTICOLO 55

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE - D.M. 23/11/2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge n. 296/2006, il Fornitore è tenuto a versare a Consip una Commissione pari a 1% del fatturato, al netto dell'IVA, realizzato in esecuzione dell'Accordo Quadro, la cui entità è stata definita secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data del primo Contratto Attuativo, è tenuto a trasmettere a Consip tramite sistema, nella sezione dedicata e nel rispetto dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo "Penali applicate da Consip" in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato conseguito nel semestre di riferimento, al netto dell'IVA e degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente a tale dichiarazione, il Fornitore è tenuto ad inviare a Consip tramite sistema reports specifici sottoscritti digitalmente dal suo legale rappresentante e contenenti, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" al presente Accordo Quadro, secondo tracciato e modalità fissati da Consip nel suddetto Allegato. Il valore del fatturato include gli eventuali incrementi disposti dalle Amministrazioni aderenti, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.
3. Il Fornitore, in presenza di importi sopravvenuti, ma imputabili al semestre precedente, può rettificare o integrare la dichiarazione di cui al comma precedente nei seguenti termini:
   - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
   - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

   In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore deve inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuta l'ammissibilità o meno.
4. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse sono effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, è avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà anche alla segnalazione alla Procura della Repubblica.
5. Il Fornitore è tenuto, altresì, a trasmettere a Consip, tramite sistema, entro il 15 di ogni mese:
   - una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal suo legale rappresentante, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto

termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto Attuativo;

- unitamente alla predetta dichiarazione, quale parte integrante della medesima, report specifici, sottoscritti digitalmente dal suo legale rappresentante, contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE", secondo tracciato e modalità fissati da Consip nel suddetto Allegato.

6. Le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, devono pervenire anche in assenza di fatturato e di fatturato pari a zero.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare, tramite Sistema (GESTIONE FLUSSI E TRANSACTION FEE – TERMINE FATTURAZIONE), la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'Accordo Quadro e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato, di cui ai precedenti commi.
8. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
9. Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione dei flussi richiesti, con le modalità definite nel sopra citato Allegato.
10. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, emetterà la fattura relativa alla Commissione.
11. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, su uno dei conti correnti dedicati all'ordinaria attività di gestione indicati al link della sezione "Società Trasparente" **IBAN e pagamenti informatici | Consip** o tramite avviso Pago PA allegato alla fattura.
12. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della Commissione decorrono gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Per il pagamento degli interessi di mora Consip emette apposita fattura.
13. Il mancato o inesatto pagamento della Commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 11.
14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettua - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Consip, inoltre, si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione di cui al precedente comma 2, Consip procede alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice e ha comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
15. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 11 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC da Consip, per porre fine all'inadempimento, la stessa Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro, di escutere la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), e dell'art. 98, comma 3, lett. c) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 56
BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTO D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora terzi, che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, promuovano azione giudiziaria nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip, queste ultime sono tenute ad informare prontamente il Fornitore, il quale assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. Consip e le Amministrazioni, nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei loro confronti, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati. Resta fermo il diritto di Consip e delle Amministrazioni al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale **www.consip.it** e nel Portale di "**www.acquistinretepa.it**" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip può valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip, nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare a Consip un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica **comunicazione@consip.it**
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia integralmente alle Regole di e-procurement e alla normativa vigente, che si intendono qui richiamate.

ARTICOLO 57
FUORI PRODUZIONE

1. Ove nel corso di durata dell'Accordo Quadro sopravvenga la messa in "fuori produzione" dei prodotti originariamente offerti o sostituiti per successive evoluzioni tecnologiche, il Fornitore deve consegnare a Consip:

- la dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione e specifica attestazione della sussistenza delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto originariamente offerto in gara, anche in caso di migliorie offerte in sede di offerta tecnica.
- Eventuale, su richiesta di Consip, documentazione ~~di cui al par. 6.2 e/o 6.4 del Capitolato Tecnico~~ relativa al veicolo offerto in sostituzione a comprova: *(i)* della sussistenza nel medesimo delle funzionalità e delle caratteristiche minime strutturali, *(ii)* del possesso degli “Equipaggiamenti minimi obbligatori” previsti al par. 2.1 del Capitolato Tecnico e *(iii)* delle caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di offerta tecnica.

Salvo quanto previsto al successivo comma 8, si precisa che è ammesso il mutamento della marca/modello dei prodotti offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il medesimo dichiari di non disporre di nessun prodotto avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle dei prodotti offerti in gara da sostituire.

2. Al termine dell’analisi delle dichiarazioni e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi:
   - **in caso di esito negativo**, qualora il prodotto offerto in sostituzione non risulti in possesso delle caratteristiche minime e/o migliorative richieste e non sia possibile individuare ulteriori soluzioni tecnicamente idonee, Consip dichiara risolto il presente Accordo quadro per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti*;*
   - **in caso di esito positivo**, Consip autorizza la sostituzione del prodotto dichiarato “fuori produzione” con quello proposto e risultato in possesso delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) richieste. Il prodotto proposto, ai fini dell’affidamento degli Ordini di Fornitura, si intenderà offerto allo stesso costo quotato in offerta in relazione al Prodotto sostituito.
3. Resta fermo che il Fornitore si impegna a comunicare:
   a) la data di termine produzione e l’ultima data utile per la ricezione degli Ordini di Fornitura del veicolo da sostituire;
   b) la data di inizio produzione e la data di inizio ricezione degli Ordini di Fornitura del veicolo sostitutivo.
4. Nel caso in cui la data a partire dalla quale è possibile ordinare il modello sostitutivo non sia coincidente con quella in cui cessa l’ordinabilità del modello sostituito, per il periodo intercorrente tra le predette date, potrà essere temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto di Accordo Quadro. Il periodo di sospensione non potrà comunque essere superiore a 6 (sei) mesi e sarà comunque conteggiato nel calcolo della durata dell’Accordo Quadro.
5. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli eventualmente sostituiti per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
6. Nell’arco degli ultimi sei mesi di durata dell’Accordo Quadro il Fornitore può comunicare la sopraggiunta indisponibilità dei veicoli oggetto della fornitura e/o di quelli sostitutivi. Consip S.p.A. rinuncerà all’eventuale proroga di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato d’Oneri. In quel caso, l’Accordo Quadro si intenderà esaurito alla scadenza originaria, senza che ciò costituisca inadempimento ai sensi e per gli effetti del precedente art. 15.
7. Qualora nel corso della validità dell’Accordo Quadro dovessero intercorrere variazioni nei listini degli *optional* previsti dalle case costruttrici al par. 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A. al fine di consentirne l’aggiornamento.
8. Consip S.p.A. si riserva il diritto di valutare eventuali scostamenti peggiorativi delle caratteristiche minime avvenuti a seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Sarà onere del Fornitore comprovare

la correlazione tra la modifica intervenuta e il rispetto della nuova normativa di settore, nonché comprovare l'equivalenza in termini di livelli di sicurezza, qualità e funzionalità rispetto a quelli originariamente richiesti.

ARTICOLO 58
EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore ha facoltà di segnalare a Consip eventuali evoluzioni tecnologiche intervenute sui prodotti oggetto dell'Accordo Quadro o sui relativi componenti/dispositivi. L'eventuale proposta di sostituzione del prodotto con una versione evoluta è rimessa alla esclusiva valutazione del Fornitore e costituisce mera facoltà, non configurando in alcun modo un obbligo contrattuale.
2. I prodotti o i relativi componenti/dispositivi "evoluti" eventualmente proposti devono garantire funzionalità e caratteristiche tecniche, sia minime e sia migliorative, almeno pari a quelle del prodotto offerto in gara.
3. Il Fornitore che intende presentare una proposta di sostituzione deve produrre una dichiarazione in originale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore), producendo idonea documentazione tecnica, in ordine:
   - all'intervenuta evoluzione tecnologica;
   - alla sussistenza, nel prodotto "evoluto", di funzionalità e caratteristiche tecniche, minime e migliorative, almeno pari a quelle del prodotto offerto in gara;
   - alla descrizione delle caratteristiche del prodotto evoluto.
4. Al fine di consentire la verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto originariamente offerto in gara il Fornitore deve inoltre produrre:
   - la dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione e specifica attestazione della sussistenza delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto originariamente offerto in gara, anche in caso di migliorie offerte in sede di offerta tecnica.
   - Eventuale, su richiesta di Consip, documentazione di cui al par. 6.2 e/o 6.4 del Capitolato Tecnico relativa al veicolo offerto in sostituzione a comprova: (i) della sussistenza nel medesimo delle funzionalità e delle caratteristiche minime strutturali, (ii) del possesso degli "Equipaggiamenti minimi obbligatori" previsti al par. 2.1 del Capitolato Tecnico e (iii) delle caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di offerta tecnica.
5. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma e della verifica tecnica rispetto alla sussistenza nel prodotto evoluto dei requisiti richiesti, Consip autorizza il Fornitore alla sostituzione del prodotto originariamente offerto con quello evoluto.
6. Non sono soggette ad autorizzazione preventiva le modifiche di natura meramente formale o estetica (ad esempio, il mero *restyling* di un prodotto, o di variazione del solo Fascicolo omologativo) che non incidano sulle caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto o dei suoi componenti/dispositivi. In ogni caso, il Fornitore ove intenda avvalersi delle suddette modifiche, dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A., corredata da apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza delle funzionalità e delle caratteristiche minime e migliorative del prodotto e dei suoi componenti/dispositivi offerti. È facoltà di Consip richiedere al Fornitore ogni più idonea documentazione tecnica al fine di valutarne la conformità tecnica nonché, l'effettiva assenza di alterazioni rispetto alle caratteristiche tecniche minime e migliorative previste. Rimane ferma ogni determinazione da parte di Consip in merito a tale verifica.

ARTICOLO 59
RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per

le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto attuativo ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni (anche di natura reputazionale) che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi eseguiti affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali".

ARTICOLO 60
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti attuativi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo "*Informativa sul Trattamento dei dati personali*" che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il Fornitore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.consip.it**, sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del Fornitore ed il prezzo di aggiudicazione, saranno diffusi tramite i siti internet **www.acquistinretepa.it** e **www.mef.gov.it**. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Fornitore alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e il perfezionamento dei Contatti attuativi, il Fornitore si impegna a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), e degli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti.

5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e del presente Accordo Quadro, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro e potrà risolvere il Contatto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro ed escutere la propria garanzia definitiva.
7. Il Fornitore si impegna a osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto attuativo, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.
9. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto attuativo – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
10. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
11. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata

interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 61

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

4. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 231/01), del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPTC), predisposti da Consip e pubblicati sul sito istituzionale della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip.
5. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello 231/01, del PTPTC e del Codice etico adottati da Consip per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo, nonché del Patto d'Integrità allegato al presente Accordo Quadro.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 62

CLAUSOLA FINALE

1. Le parti dell'Accordo Quadro dichiarano di approvare tutte le sue clausole singolarmente nonché nel loro insieme e che qualunque modifica ad esso ed ai suoi allegati ha luogo solo mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro, e/o dei singoli Contratti attuativi, non ne comporta l'invalidità o inefficacia nel loro complesso.
2. Il presente Accordo Quadro regola tutti i termini del rapporto tra le Parti, di conseguenza esso non viene sostituito o superato dai Contratti attuativi e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime potranno far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 63

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Roma, lì ___ ___

CONSIP S.p.A.	**IL FORNITORE**
F.to digitalmente	F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

ARTICOLO 64

CLAUSOLE VESSATORIE

1. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Trasparenza e Patto di integrità)
Articolo 4 (Codice etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza)
Articolo 8 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi),
Articolo 9 (Modifiche all'Accordo Quadro in corso di esecuzione),
Articolo 10 (Utilizzo dell'Accordo Quadro),
Articolo 13 (Accettazione dell'Ordine),
Articolo 14 (Ordine non completo e casi di rifiuto),
Articolo 15 (Conclusione dei Contratti),
Articolo 18 (Modifiche dei Contratti attuativi in corso di esecuzione),
Articolo 19 (Obbligazioni principali del Fornitore),
Articolo 20 (Impegni contrattuali e rinunce del fornitore),
Articolo 21 (Obblighi di comunicazione del fornitore)
Articolo 22 (Obblighi del fornitore in materia di Cybersicurezza e disciplina Nis 2) ove applicabile
Articolo 23 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)
Articolo 24 (Verifiche di Consip sull'esecuzione),
Articolo 25 (Monitoraggio),
Articolo 26 (Verifiche ispettive di Consip sui beni e servizi),
Articolo 27 (Verifiche delle Amministrazioni sull'esecuzione dei Contratti),
Articolo 28 (Verifica di conformità),
Articolo 30 (Penali applicate da Consip)
Articolo 31 (Penali applicate dalle amministrazioni)
Articolo 32 (Penali delle Amministrazioni in ambito cyber e nis), ove applicabile
Articolo 33 (Applicazione delle penali)
Articolo 35 (Revisione dei prezzi e rinegoziazione)
Articolo 36 (Fatturazione)
Articolo 34 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari)
Articolo 36 (Mancato pagamento, eventuale sospensione, insolvenza e sconti)
Articolo 37 (Recesso)
Articolo 41 (Casi di Risoluzione facoltativa)
Articolo 42 (Risoluzione obbligatoria)
Articolo 43 (Modalità di risoluzione)
Articolo 44 (Liquidazione giudiziale del fornitore e misure straordinarie di gestione)
Articolo 45 (Garanzia a favore di Consip)
Articolo 46 (Garanzia detenuta da Consip per le amministrazioni) ove applicabile
Articolo 47 (Svincolo delle garanzie),
Articolo 48 (Subappalto),
Articolo 49 (Autorizzazione al subappalto e contratto),

Articolo 50 (Obblighi del subappaltatore e del fornitore),
Articolo 51 (Sub-contratti e sub-affidamenti),
Articolo 52 (Divieto di cessione del contratto),
Articolo 53 (Danni e responsabilità civile e, ove prevista, polizza assicurativa),
Articolo 54 (Oneri tributari, fiscali e spese contrattuali),
Articolo 55 (Commissione a carico del fornitore – DM 23.11.2012),
Articolo 56 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"),
Articolo 57 (Fuori produzione), ove applicabile
Articolo 58 (Evoluzione tecnologica), ove applicabile
Articolo 59 (Riservatezza),
Articolo 60 (Trattamento dei dati personali),
Articolo 61 (Codice etico – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza),
Articolo 62 (Clausola Finale)
Articolo 63 (Foro competente)

IL FORNITORE

F.to digitalmente